

Repubblica e Cantone  
Ticino

## Il Consiglio di Stato

Signor  
Christian Vitta  
Deputato al Gran Consiglio**Interrogazione 15 settembre 2011 n. 250.11****Aprire il Fondo cantonale per la formazione professionale anche alla formazione superiore e continua**

Signor deputato,

la Commissione tripartita del Fondo cantonale per la formazione professionale (Fondo), nella quale sono rappresentati Stato e organizzazioni del mondo del lavoro imprenditoriali e sindacali (OML), ha il compito di fissare annualmente l'aliquota di contributo a carico delle aziende, decidere l'esenzione parziale o totale dal versamento dei contributi per taluni settori e stabilire le misure al beneficio del finanziamento da parte del Fondo. Le prestazioni erogate si distinguono in due categorie: obbligatorie e facoltative. Attraverso l'erogazione delle prestazioni obbligatorie, riservate alla formazione professionale di base, si riduce l'impegno finanziario delle aziende formatrici e degli apprendisti, con l'assunzione dei costi residui dei corsi interaziendali, della spesa per le procedure di qualificazione e al 50% della spesa di trasferta degli apprendisti dall'azienda alla scuola. A titolo facoltativo la Commissione tripartita può concedere contributi a sostegno di qualsiasi altra misura nel campo della formazione professionale di base, superiore o continua.

Nei primi due anni di attività del Fondo, in aggiunta alle prestazioni di carattere obbligatorio, sono state finanziate le seguenti misure della formazione professionale di base, superiore e continua:

- Espoprofessioni: assunzione delle spese di locazione degli spazi espositivi (inclusi i costi di stampa della segnaletica), che in precedenza erano fatturate agli enti espositori proporzionalmente alla superficie occupata. La partecipazione è stata riconfermata anche per la decima edizione, che si è tenuta nella primavera 2012;
- centri di formazione aziendali e interaziendali: contributo forfettario per ogni apprendista in formazione presso il centro aziendale. Si tratta di centri interni alle aziende in cui gli apprendisti svolgono parte del loro tirocinio separatamente dall'attività produttiva, svolgendo dunque un'attività di carattere prettamente formativo;
- progetti di interscambio tra aziende: contributo sulle spese di trasferta degli apprendisti che assolvono una parte del loro tirocinio fuori cantone;
- sostegno a progetti nel campo dell'industria, della finanza, e della ricerca nell'ambito della formazione professionale.

A inizio 2011, la Commissione ha inoltre ratificato il principio dell'assunzione diretta dei costi non finanziati da contributi pubblici degli investimenti nei centri dei corsi interaziendali. Con l'assunzione di questo principio, le OML organizzatrici di corsi interaziendali sono state sgravate

dall'anticipare i costi residui di investimento che precedentemente venivano recuperati tramite l'iscrizione di quote di ammortamento sui conti di gestione corrente. Alla luce degli investimenti in corso al momento dell'entrata in funzione del Fondo, con particolare riferimento al nuovo padiglione ARCA presso il Centro di formazione della Società Svizzera Impresari costruttori, dove si trovano i centri di formazione delle professioni dell'impiantistica (Suisselec), della lavorazione del legno (ASFMS) e della metalcostruzione (USM), il fondo si è trovato confrontato con spese importanti che hanno indotto la Commissione tripartita ad assumere un atteggiamento di spesa prudenziale, in attesa di conoscere l'ammontare esatto delle entrate relative al primo anno di funzionamento del fondo.

**1. Il Consiglio di Stato è in grado di stabilire, per il tramite della Commissione tripartita di gestione del Fondo, se ci sono tutti i margini per dare seguito anche agli obiettivi del Fondo nel campo della formazione superiore e continua?**

La Commissione tripartita, sin dalla sua costituzione, allestisce costantemente disposizioni regolatrici al fine di rendere più chiare e trasparenti le condizioni per l'ottenimento dei finanziamenti e migliorare l'accesso alle prestazioni. Essa si è riunita nello scorso mese di febbraio per discutere e fissare nuovi criteri per l'erogazione delle prestazioni facoltative. Il finanziamento del fondo è stato esteso alle spese delle OML per l'organizzazione di corsi di formazione professionale superiore in preparazione ad esami di diritto federale e cantonale, e alle spese delle OML e dei partecipanti per corsi di preparazione agli esami finali di tirocinio secondo l'articolo 33 LFPr (esami per praticanti).

**2. Nella misura in cui questi margini sono dati, il Consiglio di Stato intende invitare la Commissione tripartita a intensificare il sostegno alle azioni in questo campo, anche per facilitare le aziende nell'aggiornamento del proprio personale in funzione dell'esigenza, per l'economia ticinese, di attività produttive di alto valore aggiunto e dunque di elevata qualifica per le maestranze?**

Alle riunioni del fondo partecipano regolarmente due rappresentanti della Divisione della formazione professionale, che coadiuvano la Commissione tripartita nei compiti di gestione. I rappresentanti della Divisione possono senz'altro segnalare gli obiettivi che scaturiscono in tal senso dalle Linee Direttive 2012-2015 e promuoverne il raggiungimento attraverso il contributo finanziario del Fondo.

Voglia gradire, signor deputato, l'espressione della nostra massima stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:

M. Borradori

Il Cancelliere:

G. Gianella